

DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 5 DEL 25.02.2014

OGGETTO: DIRETTIVA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 53, COMMA 16-TER D.LGS. N. 165/2001

Riferimenti normativi.

- Art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.
- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione della ex CIVIT (ora A.N.A.C.) n. 72 in data 11 settembre 2013.

Soggetti destinatari.

- Dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti che, cessati a qualunque titolo dal rapporto di lavoro, nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Camera di commercio di Piacenza. I dipendenti interessati sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Ente, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo alla specifica procedura (dirigenti, funzionari, responsabili di procedimento).
- Persone, fisiche o giuridiche, che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi da parte della Camera di commercio di Piacenza.

Scopo della norma.

- La *ratio* della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e di evitare quindi che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa precostituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. I predetti dipendenti, quindi, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi nei cui procedimenti il dipendente ha esercitato la potestà o il potere negoziale per conto della Camera di commercio di Piacenza nel corso del triennio precedente.

Sanzioni.

- In caso di violazione del divieto, la norma prevede le seguenti sanzioni sia sull'atto che sui soggetti coinvolti:
 - i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
 - i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con l'Amministrazione di provenienza dell'ex dipendente né essere destinatari di provvedimenti di concessione di benefici



economici di qualsiasi natura per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi/erogazioni percepiti.

Preso atto delle indicazioni contenute nell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, con la presente direttiva si impartiscono le seguenti disposizioni:

- 1) nei contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. I contratti dei dipendenti attualmente in servizio saranno integrati con apposito addendum;
- 2) il Dirigente competente deve curare che i capitolati speciali, i bandi di gara o le richieste di preventivo contengano la seguente clausola:
"Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il contraente deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Camera di commercio di Piacenza nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.";
- 3) nelle dichiarazioni sostitutive da richiedere nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dovrà essere inserito:
"...di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Camera di commercio di Piacenza nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.";
- 4) nei contratti deve infine essere inserita la seguente clausola:
"Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Camera di commercio di Piacenza nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.";
- 5) nelle richieste di concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque tipo, il soggetto richiedente deve dichiarare:
"...di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Camera di commercio di Piacenza nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.";
- 6) nelle dichiarazioni sostitutive da richiedere ai fini dell'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque tipo dovrà essere inserito:
"Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Camera di commercio di Piacenza nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.";

- 7) i Responsabili delle Unità Organizzative/operative, i Responsabili di procedimento ed i componenti delle commissioni di gara, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- 8) i Dirigenti devono proporre alla Giunta la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

I Responsabili delle Unità Organizzative/operative, per quanto di competenza, sono incaricati di curare e verificare l'esatto adempimento della presente e di riferire tempestivamente al sottoscritto ogni eventuale problematica o disapplicazione.

Le disposizioni sopra elencate, ad eccezione di quanto previsto al punto 1), secondo paragrafo, si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Si dispone che la presente direttiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, venga pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.

Il Segretario Generale
f.to dr. Alessandro Saguatti